



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2088/08

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **PERUGIA**

SEZIONE 4

02/07/2010

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

<input type="checkbox"/>	ARIOTI BRANCIFORTI	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MIRABASSO	ROSANNA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DINI	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

165/H/10

PRONUNCIATA IL:

2/7/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13/9/10

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2088/08
depositato il 18/12/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4009614689 TASSE AUTO 2005
contro REGIONE DELL'UMBRIA

difeso da:
AVV. PAOLA MANUALI E AVV. NATASCIA MARALA
C.SO VANNUCI N.30 06100 PERUGIA

proposto dal ricorrente:
MASSIMO
06012 CITTA' DI CASTELLO PG

difeso da:
AVV. CARLO CALVIERI
VIA BARTOLO 43 06100 PERUGIA PG



www.dottorini.com

FATTO E DIRITTO

Il signor _____ ricorre avverso l'avvio di accertamento emesso dalla Regione Umbria con il quale è stato richiesto il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2005 e relativa ad un motoveicolo immatricolato nel 1981 non ritenuto beneficiario delle agevolazioni previste dall'art.63, 2° comma della L.342/2000 (veicoli storici).

In particolare la Regione Umbria ritiene che l'esenzione estesa ai veicoli di particolare interesse storico non opera in maniera generalizzata, ma è subordinata all'interesse storico e collezionistico del veicolo, la cui identificazione non può che essere rinviata ai registri ASI (Automobilclub Storico Italiano) e FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e non è sostituibile con una autocertificazione del privato.

Il ricorrente ritiene che il veicolo in discussione è esente dalla tassa di possesso anche in mancanza di "idonea certificazione" in quanto immatricolati da oltre venti anni e risulta individuato nella determinazione annuale FMI, seppure non aggiornata annualmente, come veicolo di particolare interesse storico e collezionistico.

La Regione Umbria con proprie deduzioni conferma il proprio operato e chiede e il rigetto del ricorso.

La Commissione al riguardo ritiene che in applicazione dell'art. 63, 2° comma, della L, 342/2000 il possessore di un motoveicolo storico e da collezione, qualora non iscritto nei registri FMI, deve autocertificare i presupposti per il beneficio fiscale previsti dalla legge stessa (integrità, originalità del motore, della carrozzeria ecc..).

Poiché, nel caso di specie, il veicolo risulta essere ultraventennale e i requisiti previsti dalla norma per aver diritto all'esenzione non sono stati contestati nel merito dalla Regione e appaiono razionalmente sussistenti si ritiene illegittima la pretesa fiscale.

Sussistono giusti motivi per una pronuncia di totale compensazione fra le parti delle spese processuali.

P.Q.M

La Commissione accoglie il ricorso; spese compensate.

Perugia 2/07/2010

IL RELATORE

(D.ssa R. Mirabasso)

IL PRESIDENTE

(Dr. A. Ariotti Bracciforti)